

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei "criteri legali ed economico-finanziari", previsti dal Titolo I del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per il seguente motivo:
 - mancato deposito dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Dirceu di Eboli, non rispetta i requisiti, previsti dal Titolo II "Criteri infrastrutturali" del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
 - *Mancato deposito della licenza di cui all'art. 68 del TULPS dell'impianto che si intende utilizzare, di cui al Titolo II "Criteri Infrastrutturali", punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011*
 - *Art.11 Antidoping: Deve essere identificato ed attrezzato (ci sono ambienti disponibili);*
 - *Art.13 Requisiti stadio: Manca CPV con agibilità e determinazione esatta della capienza. In funzione dell'esito della CPV si dovrà verificare il rispetto della Det.17/2009 ONMS;*
 - *Art.14 Sedute individuali: Deve essere completata la numerazione dei posti*
- viste le comunicazioni in data 8 luglio 2011, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012;

- constatato che, avverso tali decisioni negative, la società S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorsi;
- esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all'accoglimento del ricorso;
- preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete